



COMUNE DI MERCENASCO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 IN DATA 03/04/2023

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

OGGETTO DEL REGOLAMENTO:

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Mercenasco della TARI istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata con Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014.

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dal comma 738 della Legge n. 160/2019;

Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, *ratione temporis* vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni contenute nella Legge n. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo del tributo è il Comune di Mercenasco (TO).

I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO.

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute

nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.05.2006.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

ARTICOLO 4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO.

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, le cui superfici insistono interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in ovvie condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

Utenze domestiche:

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- c) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- d) locali privi di tutte le utenze di rete (gas, acqua, energia elettrica), salvo quanto disposto dall'articolo 6 comma 2;
- e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche:

- f) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento;
- g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silose simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- l) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzabilità non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- m) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- n) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali;
- o) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- p) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- q) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- r) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili.

ARTICOLO 6 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni vigenti a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, essendo la lavorazione produttiva di rifiuti speciali effettuata all'interno del locale o dell'area utilizzata, essa viene forfettariamente determinata nella misura del 50%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 7 Bis - PIANO FINANZIARIO.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, o della T.A.R.S.U., di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30.12.1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio

Urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, è possibile fare riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce sulla base della effettiva destinazione d'uso dei singoli locali o aree.
5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
7. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere annuale, per propria volontà.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
9. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

ARTICOLO 10 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA, QUOTA VARIABILE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI.

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, la suddivisione dell'utenza tra domestica e non domestica.
2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie al numero degli occupanti (K_a) secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
4. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti rettificato dal coefficiente K_b , secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
5. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

Domestiche residenti:

1. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche dei residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti dal foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all'articolo 21.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene considerato pari a DUE.
4. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano come utenze non domestiche.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a DUE.
6. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate all'Ufficio Tributi dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Domestiche non residenti:

1. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti stabilito è pari a DUE.

ARTICOLO 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nel piano finanziario, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ARTICOLO 13 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta (limitatamente alla quota variabile) a consuntivo ed in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento. Per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale.
2. La riduzione di cui al comma precedente è pari al 25%.
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
4. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 13BIS – AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI E USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno

successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
4. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ARTICOLO 14 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, da cui sia derivata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% con calcolo pro die.

ARTICOLO 15 - TRIBUTO GIORNALIERO.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o di uso pubblico ovvero aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 16 - TRIBUTO PROVINCIALE.

Sulla TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504.

Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono rendicontate e riversate alla Provincia dal Comune.

Secondo l'articolo 38-bis del Decreto Legge n. 124/2019, dal 01/06/2020, in caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della TEFA alla Provincia o alla Città Metropolitana è effettuato direttamente dalla Struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (articolo 19, comma 7 del Decreto Legislativo n. 504/1993).

ARTICOLO 17 - RISCOSSIONE ORDINARIA.

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in almeno due rate semestrali.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato e riscosso direttamente dal Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.
5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale o altro recapito segnalato dal soggetto passivo come

corrispondenza ordinaria tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. L'eventuale mancata ricezione da parte del Contribuente dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa; resta a carico del Contribuente l'onere di richiedere all'Ufficio Tributi la liquidazione del tributo.

6. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli relativi a variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che modificano in corso d'anno l'entità del tributo possono essere conteggiati nell'esercizio finanziario stesso o nell'avviso di pagamento dell'anno successivo, ovvero determinare un provvedimento di sgravio sull'anno in corso.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ARTICOLO 17BIS -MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Il gestore della TARI invia ai contribuenti l'avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.
2. La modalità di versamento della TARI avviene nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il gestore della TARI può ricorrere alle seguenti modalità di pagamento:
 - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
 - attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
 - utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82.
3. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONE.

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione I.M.U. restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione I.M.U. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.M.U. o della previgente

I.C.I., contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione I.C.I. o I.M.U., ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ARTICOLO 19 - DICHIARAZIONE TARI.

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
3. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione
5. dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende

consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.

8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche.

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche.

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firmadigitale.

10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e della TARES. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

ARTICOLO 19BIS – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE AI FINI TARI

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio
7. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

ARTICOLO 20 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
6. La compensazione verrà concessa soltanto nell'ambito dello stesso tributo; nel caso in cui non fosse possibile la compensazione il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
7. Sulle somme da rimborsare e/o compensare sono corrisposti gli interessi di legge con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.

ARTICOLO 20BIS - RATEAZIONE.

1. Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ARTICOLO 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del Tributo I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 22 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato negli stessi;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Tributo I.U.C., dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 22BIS – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di

rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata
5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e) i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
 - f) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ARTICOLO 23 - SANZIONI ED INTERESSI.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

ARTICOLO 25 - RISCOSSIONE COATTIVA.

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ARTICOLO 26 - IMPORTI MINIMI.

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo nel cui caso tale importo non viene considerato.

ARTICOLO 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.

1. Considerate le difficoltà economiche delle famiglie dovute alla grave crisi economica del nostro Paese, vengono concesse dall'Ente dilazioni di pagamento e/o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento ai contribuenti che ne presentino motivata richiesta.

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 29 - NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), del Tributo per i Servizi Comunali (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ARTICOLO 30 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del Decreto Legge n. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.